SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA -----

(Nn. 1719, 989 e 1787-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 1987

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (n. 1719)

approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1986, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1548, 2125, 2674, e 3231)

d'iniziativa dei deputati AGOSTINACCHIO, RAUTI, VALENSISE, MACERATINI, MANNA, SOSPIRI, MAZZONE, TRANTINO, TASSI, FINI, MACALUSO, TRINGALI, CARADONNA e BERSELLI (1548); MANNUZZU, IANNI, DIGLIO, ZOPPETTI, BARCA, NEBBIA, ANTONELLIS, BELLINI, BINELLI, BARZANTI, BONCOMPAGNI, COCCO, FITTANTE, POLI, RINDONE, TOMA, DE CARLI, DEMITRY, MANCHINU e MUNDO (2125); ZAMBON, RINALDI, BAMBI, BALZARDI, BRUNI, CAMPAGNOLI, MICHELI, RABINO e ZUECH (2674); PATUELLI (3231)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 1986

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (n. 989)

d'iniziativa dei senatori MARGHERITI, CIMINO, LA VALLE, DE TOFFOL, DE SABBATA, RICCI, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO e GUARASCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1984

Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (n. 1787)

d'iniziativa dei senatori FIOCCHI e BASTIANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1986

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1719

(Estensore DE CINQUE)

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni:

- 1) in linea generale, le sue disposizioni non appaiono contrastanti con i principi costituzionali nè con la nota sentenza n. 138/84 della Corte costituzionale; in particolare, atteso che l'articolo 44 della Costituzione prevede per la proprietà terriera privata una disciplina diretta a conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed a stabilire equi rapporti sociali, legittimando così l'imposizione di particolari obblighi e vincoli, come ha riconosciuto la Corte nella suddetta sentenza, con riferimento proprio al principio della conversione della mezzadria in affitto, non appare costituzionalmente censurabile l'affermazione del suo automatismo contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1719;
- 2) alla luce di tali principi appare non contrastante con la Costituzione l'aver richiesto, per l'esclusione dalla conversione, il duplice requisito della sussistenza nel concedente della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e dell'aver dato adeguato apporto alla conduzione dell'azienda cui si riferisce il rapporto associativo oggetto della conversione. Infatti, in via di principio e sotto un astratto profilo, può ben il legislatore ordinario richiedere tale concorso di requisiti soggettivi (imprenditore agricolo

5 febbraio 1987 : a titolo principale) ed oggettivi (adeguato apporto alla conduzione aziendale) in quanto la sussistenza del primo non lascia automaticamente presumere la presenza del secondo se non in particolari casi che il legislatore ordinario è abilitato a determinare. Nè appare eccessivo il rimettere ad un'autorità amministrativa (la regione) il riconoscimento della sussistenza di entrambi i requisiti, sulla base, soprattutto per il secondo, di criteri strettamente predeterminati dal legislatore che lasciano solo ragionevole margine alla sua discrezionalità, atteso che, peraltro, contro il provvedimento, positivo o negativo della regione sono ammessi i normali rimedi giurisdizionali, sia in sede amministrativa che ordinaria;

- 3) a tal riguardo, si suggerisce di raccordare con maggior larghezza di termini la fase amministrativa richiesta dall'articolo 3 con l'opposizione prevista dall'articolo 5, cadenzando i vari passaggi in modo da evitare che da una eccessiva loro ristrettezza derivi una menomazione del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto:
- 4) per quanto attiene all'applicabilità della legge ai rapporti in corso, anche in fase giudiziaria, si suggerisce di tutelare il concedente evitando che sia menomata la sua possibilità di esperire tutte le iniziative richieste dalla presente legge, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, per il riconoscimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti precedenti.

IX LEGISLATURA - DESEGNI DE LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul disegno di legge n. 1787

(Estensore DE CINQUE)

5 febbraio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, richiama le osservazioni già formulate nel parere sul connesso disegno di legge n. 1719.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 1719

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Effetti della dichiarazione di conversione)

- 1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.
- 2. Il termine utile per la richiesta di conversione è prorogato di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ulteriore caso di esclusione della conversione)

- 1. All'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- « c) quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-ter ».

Art. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale)

- 1. Dopo l'articolo 29 della legge 3 magio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:
- « Art. 29-bis. (Imprenditore agricolo a titolo principale). 1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclu-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Esfetti della dichiarazione di conversione)

- 1. Identico.
- 2. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge da tutti coloro che comunque ne abbiano fatto domanda nei termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 2.

(Ulteriore caso di esclusione della conversione)

Identico.

Art. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale)

- 1. Identico.
- « Art. 29-bis. (Imprenditore agricolo a titolo principale). 1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclu-

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 si presume, fino a prova contraria, ove risulti dalle certificazioni di cui al successivo comma del presente articolo.

- 2. Ai fini del comma precedente la Regione accerta e certifica motivatamente la sussistenza, in capo al concedente, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge sia della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione in conformità a quanto stabilito nell'articolo 29-ter.
- 3. La Regione provvede all'accertamento, previa istruttoria, sentite le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 45.
- 4. Dette certificazioni devono essere rilasciate entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente ».

Art. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa)

- 1. Dopo l'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:
- « Art. 29-ter. (Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa). 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e re-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

sione prevista nella lettera c) dell'articolo 29 si presume, fino a prova contraria, semprechè sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

- 2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la Regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 29-ter.
- 3. La Regione si esprime entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta ».

Soppresso.

Art. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa)

1. Identico:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e re-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

trbuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

- b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altu fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;
- c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;
- d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi ».

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

tribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona a coltivazione familiare diretta;

- b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica per i contratti di mezzadria e per quelli di colonia parziaria nei quali il suo conferimento sia stato espressamente pattuito e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;
 - c) identica;
 - d) identica ».

Art. 5.

- 1. L'articolo 56 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituito dal seguente:
- « Art. 56. (Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge). 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali nè alle concessioni per coltivazioni intercalari nè alle vendite di erbe, purchè interessino:
- a) terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria, limitatamente ai contratti di durata inferiore all'anno:
- b) superfici arborate con essenze non boschive;
- c) superfici boscate nelle quali le produzioni silvane sono prevalenti rispetto all'utilizzo dell'erba del sottobosco, del fogliame e dei frutti per uso zootecnico;

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

- d) terreni adibiti a foraggere coltivate;
- e) terreni pascolativi compresi in aziende agricole nelle quali la prevalente produzione lorda vendibile sia ottenuta attraverso altri indirizzi colturali, ivi comprese le foraggere coltivate;
- f) terreni pascolativi la cui produzione consente di soddisfare meno del 30 per cento del fabbisogno alimentare del bestiame che utilizza le erbe ».

Art. 5.

(Opposizione del concedente -Onere della prova)

- 1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:
- « Art. 33-bis. (Opposizione del concedente). 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.
- 2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46 ».
- 2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

Art. 6.

(Scorte)

- 1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:
- « Art. 35-bis. (Scorte). 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive

Art. 6.

(Opposizione del concedente - Onere della prova)

Identico.

Art. 7.

(Scorte)

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al 6 per cento del valore di tali beni.

2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente ».

Art. 7.

(Enti e società)

1. Agli enti ed alle società, fuori dai casi previsti nell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applicano le norme dell'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 8.

(Durata dei contratti associativi non convertiti)

- 1. All'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:
- « b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 29 ».

Art. 9.

(Competenze)

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320,

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 8.

(Enti e società)

Identico.

Art. 9.

(Durata dei contratti associativi non convertiti)

- 1. Identico:
- « b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere b) o c) dell'articolo 29 ».

Art. 10.

(Competenze)

Identico.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

- 2. Nei giudizi in corso in primo grado, relativi alla causa di esclusione prevista nella lettera c) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il convenuto può proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ed esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 416 del codice di procedura civile entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Effetti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 11. (Effetti)

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 989

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARGHERITI ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva ».

Art. 2.

Dopo la lettera *b*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunta la seguente:

«c) quando, da almeno due anni prima della richiesta di conversione, il concedente anche non imprenditore a titolo principale, dia apporti adeguati e personali alla direzione dell'impresa agricola comune, in modo determinante ai fini dell'efficace funzionalità di essa. Tale condizione non ricorre se il concedente non adotta tutte le misure che gli competono: in particolare, se egli non contribuisce a predisporre e ad attuare piani aziendali opportuni secondo la vocazione produttiva del fondo ed il mercato, e comunque idonei, nei casi di mezzadria, ad assicurare una remunerazione del lavoro prestato dal mezzadro e dalla sua famiglia non inferiore al trattamento minimo contrattuale dei salariati fissi specializzati occupati in agricoltura; se non provvede a tutte le manutenzioni, anche straordinarie, ed a tutti i conferimenti ed approvvigionamenti, compresi quelli finanziari, da lui dovuti; se non adegua ai requisiti igienico-sanitari la casa colonica e gli impianti, ove esistano, e comunque le condizioni di lavoro; se non tiene regolarmente la contabilità ».

Art. 3.

La lettera b) del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

« b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 29 ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« Art. 33-bis. - (Opposizione del concedente). — L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto, fondata sulle cause di esclusione e sui fatti impeditivi previsti negli articoli 29 e 31, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

La decandenza opera anche se non viene proposta domanda giudiziale entro trenta giorni dalla data del verbale di mancata conciliazione previsto nel quarto comma dell'articolo 46 o, comunque, dalla data in cui ciascuna parte può adire il giudice ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 46.

Non è consentito il sequestro giudiziario dei beni oggetto della conversione ».

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 1787

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FIOCCHI E BASTIANINI

Art. 1.

- 1. La conversione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo quando il concedente sia imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o quando il concedente abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa oggetto dei contratti di mezzadria e colonia, salvo il consenso del concedente.
- 2. Le condizioni di cui al comma 1 debbono sussistere da almeno due anni prima della richiesta di conversione da parte del mezzadro o colono.

Art. 2.

1. La qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è accertata anche tenendo conto dell'attività imprenditoriale agricola svolta dal concedente su fondi rustici diversi da quelli oggetto del contratto di mezzadria o di colonia parziaria, a qualsiasi titolo condotti.

Art. 3.

1. Si reputa adeguato l'apporto fornito dal concedente alla condirezione dell'impresa, allorchè il concedente abbia effettivamente svolto una attività imprenditoriale agricola sul podere o fondo oggetto del contratto associativo, concretamente adempiendo gli obblighi derivanti da tale tipo di contratto, secondo il criterio ordinario che presiede alla conduzione dell'azienda agricola condotta in base a contratto di mezzadria o colonia.

Art. 4.

1. Chi richiede la conversione in affitto dei rapporti associativi previsti nel primo comma dell'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha l'onere di provare i presupposti del relativo diritto.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, tutte le controversie in materia di conversione dei contratti associativi agrari in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, co l'osservanza delle disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.